

CONSORZIO PER L'AREA  
DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

## ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

**Seduta in data 01 giugno 2017**

**Deliberazione n. 2017/14/209**

**Oggetto: Integrazione Deliberazione n. 2017/8/85 del 21 marzo 2017. Giudizio Consorzio ASI c/Provincia Avellino/Irpiniamambiente S.p.a/Regione Campania/Presidenza del Consiglio dei Ministri. Conferimento incarico legale Avv. Francesco De Luca.**

L'anno duemiladiciassette il giorno 01 del mese di giugno alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

|                             |              |          |
|-----------------------------|--------------|----------|
| 1. Vincenzo SIRIGNANO       | - Presidente | presente |
| 2. Giuseppe Biagio DI IORIO | - Componente | presente |
| 3. Gerardo ADIGLIETTI       | - Componente | presente |
| 4. Angelo Antonio LANZA     | - Componente | presente |
| 5. Michele SPINAZZOLA       | - Componente | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

|                           |                    |          |
|---------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Vincenzo CARULLO | - Presidente       | presente |
| 2. Dott. Marco PUORRO     | - Membro effettivo | presente |
| 3. Dott. Marco CORRADO    | - Membro effettivo | presente |

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, dott.ssa Roberta Giordano.



## IL COMITATO DIRETTIVO

**PREMESSO CHE** con Deliberazione n. 2017/8/85 del 21 marzo 2017 il Comitato Direttivo del Consorzio ha affidato all'avv. Francesco De Luca l'incarico di *"porre in essere tutti gli atti utili e necessari per introdurre il giudizio di merito nei confronti della Provincia di Avellino e della Società Irpiniamambiente S.p.a."*;

**VISTA** la nota del 29 maggio 2017, acquisita al protocollo consortile n. 2400 il medesimo giorno (*che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale*), con la quale l'Avv. Francesco De Luca relativamente al giudizio di merito da instaurare, ha rappresentato, motivandone le ragioni, in particolare che *".....ritengo sia il caso di coinvolgere in esso, direttamente, la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anziché attendere eventuali chiamate in causa da parte dell'Amministrazione Provinciale di Avellino e/o Irpiniamambiente che potrebbero limitarsi a ribadire l'eccezione di carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande di condanna al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione senza titolo, per lo meno fino al tempo del subentro della Provincia alla Struttura emergenziale (U.T.A.), asseritamente avvenuto nell'anno 2016.....Resto, dunque in attesa di conoscere le Vostre determinazioni in ordine alla prospettata citazione in giudizio anche della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri....."*;

**PRESO ATTO** di quanto proposto dal legale suddetto;

**RITENUTA** valida e pienamente condivisibile la relativa proposta;

**RITENUTO** necessario per le motivazioni di cui in premessa, integrare la Deliberazione n. 2017/8/85 del 21 marzo 2017, incaricando l'Avv. Francesco De Luca di introdurre il giudizio di merito anche nei confronti della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

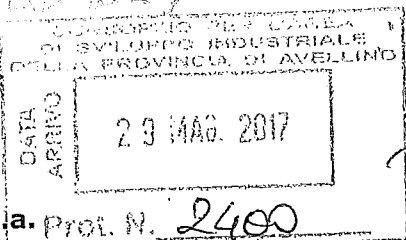
### DELIBERA

1. Ad integrazione della Deliberazione n. 2017/8/85 del 21 marzo 2017, tenuto conto della nota del 29 maggio 2017, prot. n. 2400 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e per le motivazioni di cui in premessa, incaricare l'Avv. Francesco De Luca di introdurre il giudizio di merito anche nei confronti della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. Il compenso per l'espletamento del presente incarico è quello di cui al disciplinare sottoscritto in data 28 aprile 2017 allegato alla Deliberazione n. 2017/8/85 del 21 marzo 2017;
3. Incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.

2017/14/209 del 25 giugno  
a "FRANCESCO DE LUCA" <francesco.deluca@avvocatiavellinopec.it>

A "consorzioasiav@pec.it" <consorzioasiav@pec.it>

Data lunedì 29 maggio 2017 - 09:21



**Consorzio ASI c/ Provincia di Avellino ed Irpiniaambiente S.p.a. Prot. N. 2400**

Spett.le Consorzio A.S.I.

AVELLINO

Alla cortese att.ne del Sig. Presidente

A seguito dell'incarico conferitomi il 28 aprile 2017 sto provvedendo a redigere l'atto di citazione per la condanna della Provincia di Avellino e della S.p.A. Irpinia Ambiente alla restituzione dell'Area A.S.I. di Pianodardine, all'esecuzione delle opere occorrenti per il ripristino dell'originario stato dei luoghi, al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima (15 febbraio 2008 - 30 aprile 2008) ed al pagamento del risarcimento del danno per il periodo di occupazione successivo al 30 aprile 2008.

Ricordo in proposito che l'ing. Saverio Gnerre, perito incaricato dal Tribunale di Avellino nel procedimento n°3657-201 R.G. di accertamento Tecnico preventivo, nella sua relazione conclusiva ha:

- 1) indicato l'estensione dell'area occupata ed i numeri delle particelle con cui è censita in Catasto;
- 2) Dichiarato che "... non si evidenziano tracce di infiltrazioni di inquinanti provenienti dall'Eco-balle con concentrazioni superiori alle soglie stabilite dal T.U. Ambientale Dlgs n° 152-20116";
- 3) I superamenti delle concentrazioni di manganese e triclorometano rilevati nei campioni di acque sotterranee prelevati nell'area sono rientrati nella norma;
- 4) I danni da illegittima occupazione ammontano ad €. 341,395,27;
- 5) I lavori per la messa in pristino delle particelle attestate al Consorzio ammontano ad €. 964.571,40 oltre I.V.A., più per i lavori di messa in pristino delle particelle catastalmente intestate a terzi ammontano ad €. 87.159,47 oltre I.V.A.

Nella relazione definitiva, in sostanza il C.T.U. non ha recepito le osservazioni da noi mosse con l'ausilio del C.T.P. Ing. Pizza, concernenti l'errata esclusione delle particelle 1304 (ex 483) e 1305 (ex 477) dal novero delle aree in proprietà Consorzio A.S.I. e, conseguentemente, l'adeguamento a mq. 18.374 (invece di mq. 17.512) della superficie catastale occupata di Vs. proprietà, e l'assegnazione di un valore di €. 55,00 al mq. anziché di €. 63,00.

Ma su questo si potrà discutere nel giudizio di merito, nel quale andranno depositati i titoli in forza dei quali sono pervenute in proprietà al Consorzio A.S.I. le particelle elencate nel verbale di requisizione e di immissione in possesso stato di consistenza, datato 15 febbraio 2008, e le visure storico - catastali per le suddette due particelle nn° 1304 (ex 483) e n° 1305 (ex 477).

Detto ciò, ritengo doveroso esporre che, a mio parere, Irpinia Ambiente e la Provincia di Avellino proclameranno nell'instaurando giudizio di merito (come hanno già eccepito nel procedimento per accertamento tecnico preventivo) la loro carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande di condanna alla rimessa in pristino ed al pagamento dell'indennità per l'occupazione legittima e per la successiva (ben più lunga) occupazione senza titolo.

Invero, la requisizione dell'area fu disposta dal Commissario Straordinario per l'Emergenza Rifiuti che non provvide alla restituzione (alla prevista scadenza del 30 aprile 2008) né al pagamento delle indennità, così come fecero (o meglio non fecero) le due Strutture successivamente istituite (per il rientro nella gestione ordinaria) presso il dipartimento della Protezione Civile, l'Unità Stralcio e l'Unità Operativa (delle quali, in particolare, la prima era deputata alle definizioni e posizioni creditorie e debitorie insorte durante la gestione Commissariale), né l'Unità tecnico Amministrativa costituita dopo, attualmente incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricordo che tale Unità Tecnico Amministrativa, alla richiesta di messa in pristino e di restituzione dell'Area e di pagamento degli indennizzi per l'occupazione, da me formulata per Vostro incarico (con lettera del 24/4/2015) anche nei confronti Irpinia ambiente, dell'Amministrazione Provinciale e della Regione Campania), rispose con lettera del 9 giugno 2015 (inviata anche all'Amministrazione Provinciale e per conoscenza ad Irpinia Ambiente), concentrando soltanto sulla possibilità di acquisizione dell'area ex art. 41 (rectius 42) bis D.P.R. n° 327/2001 (in "prospettata" - non da me - "alternativa... alla riduzione in pristino dell'area de qua, attualmente interessata dal sito di stoccaggio ....") per rimarcare che in tal caso (cioè di decisione di ricorrere all'acquisizione prevista dal predetto art. 42 bis) interlocutore del Consorzio A.S.I. sarebbe stata soltanto la Provincia "quale effettivo attuale utilizzatore del bene in conseguenza del passaggio a quest'ultima delle funzioni precedentemente appartenenti all'U.T.A. come risultante dalla Legge Regionale n° 3/20017 ss. mm.ii...."

Non sfuggirà, però agli Organi di codesto Consorzio che l'opzione dell'acquisizione "sanante" ex art 42 bis T.U. Espropriazioni non può essere imposta dall'Autorità Giudiziaria, né all'Amministrazione Provinciale né ad altri Enti, ma potrebbe essere adottata dall'Ente legittimato per evitare la restituzione (peraltro soltanto in mancanza di passaggio in giudicato di una sentenza di condanna restitutoria).

Allo stato, poi, essendo in corso l'attività di smaltimento delle eco-balle, non penso che l'Amministrazione Provinciale abbia interesse ad acquisire in proprietà l'area, operazione che comporterebbe, poi, un impegno finanziario non trascurabile e che verrebbe a realizzarsi in una fase di imminente subentro dell'A.T.O. Rifiuti Avellino all'Amministrazione Provinciale.

Per completezza, evidenzio che a mente del citato art. 42 bis T.U. Espropriazioni, il soggetto che subisce l'acquisizione sanante ha diritto al pagamento del valore venale dell'immobile (stimato dal C.T.U. dell'A.T.P. in euro 963.160,00- eu 55 per mq.), dell'indennizzo per l'occupazione senza titolo (nella misura del "5% annuo sul valore venale dell'immobile") dell'indennizzo per il pregiudizio "non patrimoniale", quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore del bene.

Ricordo, sempre in proposito, che, in base ai conteggi elaborati dal Consorzio al 31.7/2015 la somma dovuta (ai sensi dell'art. 42 bis) ammontava ad €.1.834.288,00 (comprensivi dell'indennità per occupazione legittima), calcolati partendo da un valore venale di €. 67,00 per mq., anziché di €. 55,00 per mq.

Ciò detto, tornando ora al giudizio di merito da instaurare, espongo che ritengo sia il caso di coinvolgere in esso,

[https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?\\_v\\_=v4r2b26.20170523\\_0800&contid=&folde...](https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20170523_0800&contid=&folde...) 29/05

ente, la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anziché attendere eventuali chiamate in parte dell'Amministrazione Provinciale di Avellino e/o di Irpinia Ambiente che potrebbero limitarsi a ribadire l'esistenza di carenza di legittimazione passiva rispetto alle domande di condanna al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione senza titolo, per lo meno fino al tempo del subentro della Provincia alla Struttura Emergenziale (S.A.), asseritamente avvenuto nell'anno 2016. Alla Regione Campania ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrebbe imputare di aver ritardato nella risoluzione dello smaltimento delle Eco-balle accumulate durante la fase commissariale e di essersi attivati (il Governo con il D.L. n° 185 del 25 novembre 2015 e la Regione Campania con la deliberazione della Giunta n° 828 del 23/12/2015, ancora non del tutto attuata) soltanto dopo che la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 16 marzo 2015 (nella causa C 653/13 Commissione vs. Italia), ha condannato la Repubblica Italiana con riferimento alla gestione dei rifiuti in Campania, dichiarando che:

"a. ... non avendo adottato tutte le misure necessarie che l'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (C 297/08, EU:C:2010:115) comporta, la Repubblica Italiana ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 260, paragrafo 1 TFUE;

b. ... la Repubblica Italiana è condannata a pagare alla Commissione Europea, sul conto " Risorse proprie dell'Unione Europea", una penalità di €. 120.000,00 per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione vs. Italia C 297/08, EU:C:2010:115, a partire dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza Commissione vs. Italia C 297/08, EU:C:2010:115);

c. ... la Repubblica Italiana è condannata a pagare alla Commissione Europea sul conto "Risorse proprie dell'Unione Europea una somma forfettaria di 20 milioni."

Resto, dunque, in attesa di conoscere le Vostre determinazioni in ordine alla prospettata citazione in giudizio anche della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio di Ministri e di avere copia di eventuali richieste avanzate da codesto Consorzio nei confronti delle Strutture Emergenziali e della Regione Campania successive alla lettera datata 25 settembre 2008 indirizzata dall'avv. Antonio Barra al Commissario Bertolaso.

Con cordiali saluti.

on. avv. Francesco De Luca

-----

On. Avv. Francesco De Luca

C.so Vitt. Emanuele ,108

83100 Avellino

tel.0825786428 - fax 0825248566